




COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

C.A.P. 41025 - Via Roma, n. 24 - Tel. 0536/63722 - 63517 Fax 0536/63470
E-mail: segreteria@comune.moncreto.mo.it C.F.: 83000490363 P.I.: 00679510362



Settore Amministrativo / Contabile

Ufficio Ragioneria – Determina n. 4 del 28/04/2018

DETERMINAZIONE N. _____ INSERITA NEL REGISTRO GENERALE IL _____

OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CAPPELLINI GIOVANNI “OPERAIO TECNICO MANUTENTIVO” – CAT. B3 RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ’ – PRESA D’ATTO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE

VISTA la lettera prot. n. 1249 del 27/04/2018, con la quale si comunicava al dipendente in oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro per il raggiungimento del limite di età, in base agli artt. 27 ter e 27 quater del CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali, come introdotto dall’art. 6 del CCNL integrativo sottoscritto il 13 Maggio 1996 che prevede, fra le cause di cessazione del rapporto di lavoro, la risoluzione al raggiungimento del limite massimo di età;

VISTO l’art. 2 del Decreto Legge 31 Agosto 2013 n. 101 convertito in Legge 30 Ottobre 2013 n. 125, “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni”, dove ai commi 4 e 5 le disposizioni recano norme di interpretazione autentica dell’art. 24, commi 3 e 4, del D.L. 6 Dicembre 2011 convertito in Legge 22 Dicembre 2011 n. 214 e più precisamente: “il conseguimento di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 Dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l’applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgenti rispetto all’entrata in vigore del predetto art. 24 e nelle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile”;

VISTA la circolare n. 2 del 08/03/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dove al comma 2 si ribadisce che: “le Amministrazioni, nell’anno 2012 e successivi, dovranno collocare a riposo al compimento dei 65 anni quei dipendenti che nell’anno 2011 erano già in possesso di un qualsiasi requisito utile a pensione”;

VISTA la circolare n. 2 del 19/02/2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

DATO ATTO che al raggiungimento del limite di età ordinamentale (65 anni) il dipendente in oggetto non aveva raggiunto il diritto a pensione e pertanto si è provveduto alla proroga del servizio ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, della Legge 31/2008, fino alla prima decorrenza utile a pensione;

VISTO che in data 06/07/2018 il dipendente in oggetto compirà l'età richiesta per la pensione di vecchiaia e che il requisito contributivo sarà raggiunto con il cumulo contributivo ex L. 228/2012 e L. 232/2016, come da domanda con decorrenza dal 01/08/2018, presentata in data 14/03/2018 tramite il Patronato INAS di Pavullo nel Frignano;

VISTI lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTA la propria competenza ai sensi del provvedimento del Sindaco n° 1 del 2/1/2018;

DETERMINA

DI DISPORRE E PRENDERE ATTO della risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età del Sig. CAPPELLINI GIOVANNI, dipendente a tempo indeterminato, "Operaio Tecnico Manutentivo", CAT. B/3, a decorrere dal 01/08/2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Castelli Angiolina)